



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 1 LUG. 2014
Prot. N.	281622
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.760.02.7	

Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria settore sottoprodotti di
origine animale

MIPAAF

LORO SEDI

OGGETTO: Esclusione dal riconoscimento di cui all'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) 1069/2009 per impianti di biogas situati c/o un allevamento di animali produttori di latte e che utilizzano esclusivamente, come sottoprodotti di origine animale, stallatico e derivati del latte ottenuti da tali animali

Le linee guida nazionali per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/2009, approvate il 7 febbraio 2013, prevedono all'articolo 3 specifici esoneri dall'obbligo di riconoscimento per quegli impianti di biogas che si approvvigionano con alcune tipologie di sottoprodotti di origine animale.

In particolare trattasi di impianti di biogas:

- annessi ad aziende agricole che introducono stallatico (materiale di categoria 2) di animali allevati nell'azienda stessa e in aziende consorziate;
- annessi ad aziende lattiero-casearie che introducono sottoprodotti ottenuti dal trattamento e dalla trasformazione del latte (materiale di categoria 3).

L'esonero dall'obbligo di riconoscimento può essere esteso anche al caso particolare, non contemplato nelle esclusioni di cui sopra, di un impianto di biogas, annesso ad azienda agricola con relativo impianto di caseificazione, che trasforma stallatico e sottoprodotti della lavorazione del latte ottenuto dagli animali presenti in azienda.

Tiziana Serraino
Email: t.serraino@sanita.it
Tel: 0659942816

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Silvio Borrello

Ministero della Salute

DGISAN

0026447-P-27/06/2014



142101537